

## Articolo 21

### TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

Per quanto riguarda il trattamento di malattia e di infortunio per dipendenti operai, apprendisti ed impiegati, la Cedaiier continuerà ad applicare coefficienti e criteri in vigore sino ad oggi.

Si riconferma il pagamento del 100% della retribuzione per i primi tre giorni di assenza per malattia (carezza) e per il 2°, 3° e 4° giorno di infortunio sul lavoro/malattia professionale (carezza) qualora siano lavorativi, in modo tale da garantire il raggiungimento del 100 % della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in costanza di lavoro.

## Articolo 22

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - E.V.R.

In attuazione di quanto disposto dagli artt.15 e 42 del vigente CCNL, viene istituito un elemento variabile della retribuzione, quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore dell'artigianato e delle p.m.i. del territorio e di ogni singola impresa.

Il premio E.V.R., per sua natura variabile ed avente caratteristiche di incertezza nell'erogazione ed indeterminatezza nella misura, sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori territoriali ed aziendali di seguito indicati, in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione: tali caratteristiche soddisfano pertanto i requisiti che consentono di applicare all'E.V.R. la tassazione con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'erogazione dell'EVR è subordinata al raggiungimento di due obiettivi aziendali fra essi alternativi, pertanto è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi.

L'E.V.R. non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal presente Contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

#### a) INDICATORI TERRITORIALI

- numero lavoratori iscritti alla CEDAIER
- monte salari denunciato alla CEDAIER
- ore dichiarate alla CEDAIER, al netto delle ore di CIGO
- rapporto fra ore lavorate e ore denunciate
- dinamica delle DNL (Notifiche Preliminari di apertura Cantiere per Denunce Nuovo Lavoro) reperite dalla Cassa Edile Cedaiier attraverso il sistema regionale di raccolta denominato SICO al netto di comunicazioni riguardanti modifiche e prolungamenti dei cantieri

Ogni indicatore ha un peso ponderale del 20%. Nel caso di quattro parametri negativi l'EVR sarà erogato al 20% degli importi annuali di cui al successivo punto d); nel caso di 3 parametri negativi l'EVR sarà erogato al 40% degli importi annuali di cui al successivo punto d); nel caso di 2 parametro negativo l'EVR sarà erogato al 60% degli importi annuali di cui al successivo punto d).

Nel caso di 1 parametro negativo al 80% degli importi annuali di cui al successivo punto d) nel caso di tutti i parametri positivi o invariati sarà al 100% degli importi annuali di cui al successivo punto d).

**b) INDICATORI AZIENDALI**

- ore ordinarie denunciate alla CEDAIER (per le imprese con solo "impiegati": ore lavorate)
- volume d'affari ai fini IVA

L'Impresa confronterà i parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità indicate nel seguente punto c) per il calcolo degli indicatori territoriali.

Ogni indicatore aziendale ha un peso ponderale del 50%. Pertanto, nel caso di 2 parametri positivi o invariati, l'EVR sarà erogato al 100%, degli importi annuali di cui al successivo punto d). Nel caso di 1 parametro negativo l'EVR sarà erogato al 50% degli importi annuali di cui al successivo punto d); nel caso di 2 parametri negativi l'EVR non sarà erogato.

Nel caso di 1 o di entrambi i parametri negativi, l'azienda interessata invia apposita autodichiarazione alle Associazioni datoriali e alla CEDAIER, la quale inoltra l'autodichiarazione alle OO.SS.

L'EVR è corrisposto ai lavoratori in forza nell'anno di riferimento, riproporzionato in base ai mesi di effettiva presenza, considerando per mese intero la presenza di almeno 15 gg.

**c) MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INDICATORI TERRITORIALI**

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio. Pertanto, in sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2023, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2020-2022 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019-2021. In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2024, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2023-2021 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2022-2020. In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2025, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2024-2022 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2023-2021.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le Parti effettueranno il calcolo dell'eventuale E.V.R. territoriale, che verrà comunicato alle aziende. A seguito dell'applicazione degli indicatori aziendali di cui al punto b), la singola impresa provvederà all'erogazione, ai propri dipendenti, dell'E.V.R. annuale risultante, frazionandolo in 12 quote mensili uguali e consecutive, a decorrere dalla mensilità di giugno e fino alla mensilità di maggio dell'anno successivo.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima del dodicesimo mese di erogazione, l'E.V.R. residuo sarà corrisposto in unica soluzione unitamente alle competenze correnti relative all'ultimo mese di lavoro.

**d) EVR TERRITORIALE ANNUALE IN CASO DI 5 INDICATORI POSITIVI (100%)**

**ANNO 2023**

- LIV. 1: € 397,83
- LIV. 2: € 465,21
- Muratore di 1<sup>^</sup>: € 491,27
- LIV. 3: € 517,32
- LIV. 4: € 556,66
- LIV. 5: € 596,84
- LIV. 6: € 716,13
- LIV. 7: € 802,81

*(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)*

## ANNO 2024 e 2025

- LIV. 1: € 414,67
- LIV. 2: € 484,49
- Muratore di 1<sup>^</sup>: € 511,83
- LIV. 3: € 539,16
- LIV. 4: € 580,01
- LIV. 5: € 622,04
- LIV. 6: € 746,37
- LIV. 7: € 837,25

Ai lavoratori "apprendisti", l'importo annuale di E.V.R. sarà riproporzionato applicando l'aliquota dell'85% di quello risultante per i lavoratori qualificati.

Ai lavoratori "part-time", l'importo annuale di E.V.R. sarà riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di giugno a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Le modalità di erogazione saranno definite al momento della verifica e saranno comunicate immediatamente ad imprese e consulenti.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni, come mese intero.

Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà inoltre riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a Part-Time.

Le Imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forlì - Cesena - Rimini, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell'indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio sulla base di quelli utilizzabili pieni (azienda presente dal marzo 2020 andrà verificata, a marzo 2023, in riferimento a anno su anno).

Eventuali modifiche a tale istituto che fossero introdotte dal rinnovo del CCNL successivo alla firma del presente accordo, saranno recepite previo immediato confronto e accordo tra le parti.

## Articolo 23

### UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza al 23/02/2023 è corrisposto un importo forfetario lordo di € 150,00 (euro centoventi) suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 01/01/2022-31/12/2022.

Ai lavoratori "part-time", l'importo forfetario lordo di € 150,00 sarà riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.

La liquidazione dell'una tantum sarà effettuata dall'azienda con la mensilità retributiva del mese di marzo 2023.

## Articolo 24

### IMPRESE PROVENIENTI DA ALTRE PROVINCE

Allo scopo di attuare, nei casi previsti dal CCNL, un efficace controllo dell'iscrizione alle Casse Edili operanti nelle Province di Forlì - Cesena e Rimini da parte di imprese che

